

167.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Agenzia per l'impiego ed uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (Trasmissione di documenti)	4006	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	3989
Atti di controllo e di indirizzo	4006	(Ordini del giorno)	3998
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	4006	Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4005
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	4005	Missioni vevoli nella seduta del 4 aprile 1995	4003
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	4005	Proposta di legge n. 2343:	
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	4003	(Articoli)	3983
Disegno di legge (Annunzio)	4003	(Emendamento all'articolo 2)	3983
Disegno di legge n. 1882:		Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	4005
(Articoli da 43 a 46)	3987	Proposte di legge:	
		(Adesione di deputati)	4003
		(Annunzio)	4003
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4004
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4006

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*PROPOSTA DI LEGGE: AYALA ED ALTRI — DISCIPLINA
DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAL DECRETO-LEGGE 29
MARZO 1995, N. 90, E RIDUZIONE DELLA DURATA
DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI RE-
GIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI DELLA PRIMA-
VERA DEL 1995 (2343)*

ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge.

ART. 2.

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali fissate per il 23 aprile 1995 la durata della campagna elettorale è conseguentemente ridotta a giorni ventitre.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali del 23 aprile 1995, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il 13° giorno antecedente la data della votazione.

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente:

Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge.

2. 1.

La Volpe.

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPI-
MENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE
COMUNITARIA 1994 (1882)*

—————

ARTICOLI DA 43 A 46 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE SPECIALE

ART. 43.

(Frodi comunitarie).

1. Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie di cui all'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, può richiedere alla Commissione delle Comunità europee, alle competenti autorità degli Stati membri e al Nucleo speciale di cui al comma 2 l'esecuzione di accertamenti e l'acquisizione di dati, documenti e notizie.

2. È istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze — rubrica Guardia di finanza per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria ed alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio delle Comunità europee e dello Stato italiano.

3. Per l'esecuzione dei compiti di cui al comma 2, nei confronti dei soggetti che pongono in essere operazioni influenti direttamente o indirettamente sul bilancio comunitario o su quello dello Stato italiano, gli appartenenti al Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie ed agli altri reparti della Guardia di finanza, deputati all'esecuzione dei controlli procedono secondo le norme e con le

facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle altre norme tributarie, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale.

4. I dati, i documenti e le notizie acquisiti nell'esercizio delle suddette facoltà possono essere utilizzati anche ai fini fiscali dal personale del Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati all'esecuzione dei controlli. Quelli acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, possono essere utilizzati anche ai fini comunitari e fiscali, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in relazione alle norme che disciplinano il segreto.

5. Sono fatte salve tutte le competenze sulla prevenzione, il contrasto, la repressione delle frodi sul bilancio comunitario e in materia di mutua assistenza doganale, attualmente attribuite dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sia a livello centrale che periferico, al Corpo della Guardia di finanza o ad altri organismi ed enti.

6. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee e delle competenti autorità degli Stati membri, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie può disporre l'esecuzione, in ambito nazionale, di ispezioni, verifiche e ricerche e di ogni altra attività ritenuta utile per l'accerta-

mento e la repressione delle violazioni di cui al comma 2, ad eccezione dei controlli preventivi sulle operazioni doganali previsti dalle norme vigenti, degli accertamenti di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1552/89 del 29 maggio 1989, quando investono le competenze tecnico-amministrative degli uffici centrali e periferici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nonché dei controlli contabili e cartolari *a posteriori* di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 4045/89 del 21 dicembre 1989 sui finanziamenti erogati dal FEOGA — sezione Garanzia affidati al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. I funzionari di altri Stati membri possono partecipare ai controlli a condizione di reciprocità. Il Nucleo speciale può, altresì, richiedere l'esecuzione di accertamenti all'estero, il cui esito può essere utilizzato anche a fini fiscali. Le richieste oggetto del presente articolo sono rivolte al Ministro delle finanze ovvero al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per le materie di sua competenza.

7. Il Nucleo speciale, per il tramite del Ministro delle finanze, può richiedere alla Commissione delle Comunità europee e alle competenti autorità degli Stati membri l'acquisizione di notizie, dati e informazioni, con possibilità di utilizzarli anche ai fini fiscali.

8. In materia di tenuta e conservazione dei documenti e delle scritture contabili presso i contribuenti, comunque riconducibili ad operazioni direttamente o indirettamente influenti sul bilancio comunitario o su quello dello Stato italiano, si applicano le norme previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di inosservanza dei relativi obblighi ovvero di rifiuto di esibizione o, comunque, di impedimento all'ispezione dei suddetti documenti e scritture contabili anche da parte del tenutario di essi, si applica per ogni violazione la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000, salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.

9. Alle violazioni amministrative previste dal comma 8 si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le modificazioni previste dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

10. Nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposito regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per coordinare l'attività delle articolazioni e degli altri organismi nazionali e comunitari, che operano istituzionalmente nel settore della repressione delle frodi di cui all'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

11. Con provvedimenti del comandante generale della Guardia di finanza adottati a norma della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede per le altre misure organizzative necessarie al funzionamento del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

ART. 44.

(Fondo di rotazione).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, intese ad aggiornare le procedure di pagamento dei contributi nazionali ivi previste, per un più efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea.

2. Gli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono erogati previo rilascio di garanzia fidejussoria redatta in conformità allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzato ad avvalersi di un apposito *conto corrente infruttifero in ECU, aperto presso la Banca d'Italia, finalizzato ad assicurare, con le modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro e per la tipologia di intervento ivi individuata, sia il trasferimento agli aventi diritto delle somme in ECU versate dalle Istituzioni comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in ECU, all'Unione europea.*

ART. 45.

(Aiuti di Stato).

1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, assicura l'unitarietà d'indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici sottoposto al controllo della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE, curando il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti delle Comunità, anche in applicazione dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

ART. 46.

(Coordinamento interministeriale per gli adempimenti comunitari).

1. Ai partecipanti, in qualità di componenti o di personale di segreteria, alle

riunioni della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continua a competere un gettone di presenza determinato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro del tesoro.

N.B. - Per gli allegati al disegno di legge si veda l'atto Camera n. 1882-A, pagina 65 e seguenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 43 A 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE

ART. 43.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

1. Il comitato per la lotta contro le frodi comunitarie di cui all'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni può richiedere alla Commissione delle Comunità europee, alle competenti autorità degli Stati membri ed al Nucleo speciale interforze di cui al comma 2 l'esecuzione di accertamenti e l'acquisizione di dati, documenti e notizie.

2. Al fine di assicurare maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti agli stati di previsione dei Ministeri interessati e dei contingenti previsti dai rispettivi organici, un Nucleo speciale interforze per la repressione delle frodi comunitarie, posto alle dipendenze funzionali del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie di cui all'articolo 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria, alle disposizioni nazionali di attua-

zione in danno del bilancio generale dell'Unione europea o, comunque, degli interessi finanziari comunitari o del bilancio dello Stato.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, il personale della Guardia di finanza appartenente al Nucleo speciale interforze procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale. Al rimanente personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed all'articolo 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e loro successive integrazioni e modificazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale.

4. In materia di tenuta e conservazione dei documenti e delle scritture contabili presso i contribuenti, comunque riconducibili ad operazioni direttamente o indirettamente influenti sul bilancio comunitario o su quello dello Stato italiano, si applicano le norme previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di inosservanza dei relativi obblighi, ovvero di rifiuto di esibizione o, comunque, di impedimento all'ispezione dei suddetti documenti e scritture contabili anche da parte del tenentario di essi, si applica per ogni violazione la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000, salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.

5. Alle violazioni amministrative previste dal comma 4 si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1986, n. 898.

6. I dati, i documenti e le notizie acquisiti nell'esercizio delle suddette facoltà possono essere finalizzati anche ai

fini fiscali dal personale del Nucleo speciale interforze per la repressione delle frodi comunitarie e dagli altri reparti deputati all'esecuzione dei controlli.

7. Per l'esecuzione delle attività disciplinate nel presente articolo il Nucleo speciale interforze può delegare i rispettivi reparti o servizi competenti.

8. Ferme restando le specifiche competenze previste dalla legge e l'autonomia operativa di ciascuna delle Forze di polizia e delle strutture preposte ai controlli che compongono il Nucleo speciale interforze, il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentiti gli altri Ministri interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto, un apposito regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per determinare l'organizzazione del Nucleo speciale interforze e coordinare l'attività delle predette articolazioni con quella degli altri organismi che operano istituzionalmente nello specifico settore.

9. Al Nucleo speciale interforze per la repressione delle frodi comunitarie è preposto, seguendo un criterio di rotazione, di massima triennale, un responsabile scelto tra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alle frodi comunitarie.

* 43. 1. Gasparri, Poli Bortone, Nespoli, Morselli, Tofani, Selva, Benedetti Valentini, Pampo, Menia, Marengo, Domenico Basile, Gaggioli, Patarino, Colosimo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

1. Il comitato per la lotta contro le frodi comunitarie di cui all'articolo 76, comma

2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni può richiedere alla Commissione delle Comunità europee, alle competenti autorità degli Stati membri ed al Nucleo speciale interforze di cui al comma 2 l'esecuzione di accertamenti e l'acquisizione di dati, documenti e notizie.

2. Al fine di assicurare maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti agli stati di previsione dei Ministeri interessati e dei contingenti previsti dai rispettivi organici, un Nucleo speciale interforze per la repressione delle frodi comunitarie, posto alle dipendenze funzionali del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie di cui all'articolo 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria, alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio generale dell'Unione europea o, comunque degli interessi finanziari comunitari o del bilancio dello Stato.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, il personale della Guardia di finanza appartenente al Nucleo speciale interforze procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale. Al rimanente personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed all'articolo 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e loro successive integrazioni e modificazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale.

4. In materia di tenuta e conservazione dei documenti e delle scritture contabili presso i contribuenti, comunque riconducibili ad operazioni direttamente o indirettamente influenti sul bilancio comunitario

o su quello dello Stato italiano, si applicano le norme previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di inosservanza dei relativi obblighi, ovvero di rifiuto di esibizione o, comunque, di impedimento all'ispezione dei suddetti documenti e scritture contabili anche da parte del tenentario di essi, si applica per ogni violazione la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000, salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.

5. Alle violazioni amministrative previste dal comma 4 si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1986, n. 898.

6. I dati, i documenti e le notizie acquisiti nell'esercizio delle suddette facoltà possono essere finalizzati anche ai fini fiscali dal personale del Nucleo speciale interforze per la repressione delle frodi comunitarie e dagli altri reparti deputati all'esecuzione dei controlli.

7. Per l'esecuzione delle attività disciplinate nel presente articolo il Nucleo speciale interforze può delegare i rispettivi reparti o servizi competenti.

8. Ferme restando le specifiche competenze previste dalla legge e l'autonomia operativa di ciascuna delle Forze di polizia e delle strutture preposte ai controlli che compongono il Nucleo speciale interforze, il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentiti gli altri Ministri interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto, un apposito regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per determinare l'organizzazione del Nucleo speciale interforze e coordinare l'attività delle predette articolazioni con quella degli altri organismi che operano istituzionalmente nello specifico settore.

9. Al Nucleo speciale interforze per la repressione delle frodi comunitarie è preposto, seguendo un criterio di rotazione, di massima triennale, un responsabile scelto

tra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alle frodi comunitarie.

* 43. 2.

Giovanardi, Baccini, D'Alia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

1. Il comitato per la lotta contro le frodi comunitarie di cui all'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni può richiedere alla Commissione delle Comunità europee, alle competenti autorità degli Stati membri ed al Nucleo speciale interforze di cui al comma 2 l'esecuzione di accertamenti e l'acquisizione di dati, documenti e notizie.

2. Al fine di assicurare maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti agli stati di previsione dei Ministeri interessati e dei contingenti previsti dai rispettivi organici, un Nucleo speciale interforze per la repressione delle frodi comunitarie, posto alle dipendenze funzionali del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie di cui all'articolo 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria, alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio generale dell'Unione europea o, comunque, degli interessi finanziari comunitari o del bilancio dello Stato.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, il personale della Guardia di finanza appartenente al Nucleo speciale interforze procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale. Al rimanente personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed all'articolo 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e loro successive integrazioni e modificazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale.

4. In materia di tenuta e conservazione dei documenti e delle scritture contabili presso i contribuenti, comunque riconducibili ad operazioni direttamente o indirettamente influenti sul bilancio comunitario o su quello dello Stato italiano, si applicano le norme previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di inosservanza dei relativi obblighi, ovvero di rifiuto di esibizione o, comunque, di impedimento all'ispezione dei suddetti documenti e scritture contabili anche da parte del tenutario di essi, si applica per ogni violazione la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000, salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.

5. Alle violazioni amministrative previste dal comma 4 si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1986, n. 898.

6. I dati, i documenti e le notizie acquisiti nell'esercizio delle suddette facoltà possono essere finalizzati anche ai fini fiscali dal personale del Nucleo speciale interforze per la repressione delle frodi comunitarie e dagli altri reparti deputati all'esecuzione dei controlli.

7. Per l'esecuzione delle attività disciplinate nel presente articolo il Nucleo speciale interforze può delegare i rispettivi reparti o servizi competenti.

8. Ferme restando le specifiche competenze previste dalla legge e l'autonomia operativa di ciascuna delle Forze di polizia e delle strutture preposte ai controlli che compongono il Nucleo speciale interforze, il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentiti gli altri Ministri interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto, un apposito regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per determinare l'organizzazione del Nucleo speciale interforze e coordinare l'attività delle predette articolazioni con quella degli altri organismi che operano istituzionalmente nello specifico settore.

9. Al Nucleo speciale interforze per la repressione delle frodi comunitarie è preposto, seguendo un criterio di rotazione, di massima triennale, un responsabile scelto tra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alle frodi comunitarie.

* 43. 3.

Stajano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

1. Al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze — rubrica Guardia di finanza — e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, con il compito di prevenire e accertare, sulla base delle competenze attribuite al Corpo dalle disposizioni vigenti, le violazioni della normativa comunitaria e di quella

nazionale di attuazione, in danno del bilancio generale dell'Unione europea o, comunque, degli interessi finanziari comunitari e del bilancio dello Stato.

2. Il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, autorità doganale ai sensi della normativa vigente, ed il Dipartimento delle entrate sono competenti in via esclusiva nei confronti dell'Unione europea per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle frodi comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. I predetti Dipartimenti possono avvalersi del Nucleo speciale di cui al comma 1, fatti salvi gli autonomi poteri di indagine già attribuiti alla Guardia di finanza dalla normativa vigente. Restano ferme le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche o enti nelle predette materie.

43. 8.

Strik Lievers.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze — rubrica Guardia di finanza — e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione concernenti le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione di repressione delle frodi comunitarie.

43. 9.

Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi co-

munitarie, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, ha il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria e alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio delle Comunità europee e dello Stato italiano. Il comando del Nucleo speciale della Guardia di finanza ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. Per la struttura e per le altre misure organizzative necessarie al funzionamento del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, si provvede con provvedimenti del Comandante generale della Guardia di finanza adottati a norma della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze — rubrica Guardia di finanza per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici.

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

43. 4.

Comino, Stroili.

Sopprimere il comma 11.

43. 6.

Rosso.

ART. 44.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Presso le filiali della Banca d'Italia sono aperti appositi conti correnti infruttiferi in ECU, intestati alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, sui quali affluiscono, per il tramite del conto corrente in ECU aperto presso la Banca d'Italia ed intestato al fondo di rotazione di cui al comma 2, le somme versate in ECU dalle istituzioni

comunitarie secondo le modalità indicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3.

44. 1.

Governo.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo relativo alla definizione delle modalità attuative concernenti l'intervento ordinario cofinanziato dalla Unione europea nelle aree depresse ed in quelle di crisi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle procedure e dei soggetti responsabili per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a colmare il divario esistente tra le diverse aree del territorio nazionale, in conformità alle competenze rispettivamente attribuite dall'attuale sistema normativo agli organismi centrali ed alle autonomie locali, con la previsione esplicita dei casi e delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi. Dovranno tenersi in particolare considerazione le proposte finalizzate ad una riqualificazione delle grandi aree urbane, anche al fine del pieno utilizzo degli appositi stanziamenti dell'Unione europea;

b) previsione di norme di dettaglio per l'incentivazione e il sostegno delle attività imprenditoriali, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) privilegiare i settori agroalimentare, del turismo, delle telecomunicazioni, della tutela e della qualificazione delle zone di particolare interesse ambientale, naturalistico e storico-culturale, i processi di formazione delle risorse umane;

2) destinare una riserva, non inferiore al 30 per cento degli importi globali previsti per le incentivazioni alle attività produttive, alle aziende di piccola e media

dimensione, intendendosi come tali quelle conformi agli *standards* dimensionali definiti in sede europea;

3) prevedere meccanismi di concessione delle agevolazioni il più possibile fondati su requisiti oggettivi e suscettibili di valutazioni automatiche, determinando altresì procedure di erogazione improntate a caratteristiche di semplicità e rapidità;

4) costruire un sistema di incentivazione a livelli gradualmente crescenti, e comunque non superiori ai limiti fissati a livello comunitario, tenendo conto dei seguenti parametri:

incremento delle quote esportate nel settore di attività (percentuale della produzione destinata all'esportazione);

caratteristiche del prodotto o del processo ad alto contenuto tecnologico;

vantaggi occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, a quella femminile, al maggiore utilizzo di manodopera locale, all'eventuale riassorbimento di lavoratori già espulsi dai processi produttivi;

c) determinare l'aliquota percentuale, sul totale degli importi destinati alla politica per le aree depresse da utilizzare come copertura delle spese di funzionamento *pro quota* degli organismi interessati.

44. 01.

Rosso.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini della attivazione del cofinanziamento comunitario sul Quadro comunitario di sostegno 1994-1997, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Direzione generale per il riequilibrio territoriale con il compito di

definire i piani e i programmi pluriennali di intervento dello Stato a favore delle aree a ritardo di sviluppo.

44. 02.

Rosso.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine della accelerazione dei flussi finanziari suscettibili di cofinanziamento comunitario e delle erogazioni agli aventi diritto per tutte le attività di interesse dell'intervento nelle aree depresse, ivi incluse quelle già gestite dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica promuove, d'intesa con gli altri Ministri competenti, la stipula di convenzioni con istituti di credito secondo le modalità previste dall'articolo 47 del testo unico delle leggi bancarie.

44. 03.

Rosso.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. Una riserva del 40 per cento delle agevolazioni alle attività produttive cofinanziate dalla Unione europea nelle aree economicamente depresse dal territorio nazionale è comunque destinata alle piccole e medie imprese.

44. 04.

Rosso.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su pro-

posta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approva la riprogrammazione delle risorse finanziarie provenienti dalle revoche disposte dallo stesso CIPE con delibere del 19 ottobre 1993 e del 28 dicembre 1993 relative a interventi previsti nei Piani annuali di attuazione conseguenti ai Programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'attivazione del cofinanziamento comunitario sul Quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

44. 05.

Rosso.

ART. 45.

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.

1. Onde consentire la piena attivazione del cofinanziamento comunitario sulle agevolazioni alle attività produttive insediate od insediantesi in aree economicamente depresse del territorio nazionale, ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 237. Per la realizzazione delle opere delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino all'emanazione delle apposite normative regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura di espropriazione prevista dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

45. 01.

Rosso.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Al fine di favorire la partecipazione dell'Italia alla formulazione della normativa comunitaria e il recepimento della normativa stessa, è istituito, nell'ambito della rappresentanza permanente per l'Italia presso l'Unione europea, un Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri alle dirette dipendenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

2. L'organico di tale Ufficio è nominato con decreto interministeriale, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri, ed è composto, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da dodici unità, cinque delle quali possono anche essere persone estranee alla pubblica amministrazione.

* 46. 01.

Comino, Stroili.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Al fine di favorire la partecipazione dell'Italia alla formulazione della normativa comunitaria e il recepimento della normativa stessa, è istituito, nell'ambito della rappresentanza permanente per l'Italia presso l'Unione europea, un Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri alle dirette dipendenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

2. L'organico di tale Ufficio è nominato con decreto interministeriale, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri, ed è composto, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da dodici

unità, cinque delle quali possono anche essere persone estranee alla pubblica amministrazione.

* 46. 05.

Rosso.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, previo parere obbligatorio delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, presenta in sede comunitaria una proposta per la definizione delle procedure di rilevazione atte ad individuare con caratteristiche di trasparenza ed oggettività le aree economicamente depresse.

46. 03.

Rosso.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo previo parere obbligatorio delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, presenta in sede comunitaria una proposta per la definizione degli indicatori delle aree suscettibili di cofinanziamento ai sensi degli obiettivi 1, 2 e 5-b dei fondi strutturali comunitari.

46. 02.

Rosso.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Governo, previo parere obbligatorio delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, presenta in sede comunitaria una proposta per definire modalità idonee a qualificare come aree economicamente depresse ai fini del cofinanziamento dell'Unione europea, le aree di crisi industriale rilevate con decreto del Ministro del lavoro ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

46. 04.

Rosso.

EMENDAMENTI ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 30 MARZO 1995.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis.

(Abrogazione di norme discriminatorie nei confronti delle donne in materia di lavoro).

1. L'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino ».

33. 01.

Governo.

ART. 34.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , e alla necessità che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano

prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.

34. 1.

Governo.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Abrogazione di norme).

1. La legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, è abrogata.

34. 02. Porta, Stroili, Dozzo, Peraboni, Graticola, Fumagalli Carulli, Ciocchetti, Lucchese, Trapani, Montanari, Innocenti, Valenti.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

le norme innovative contenute nell'articolo 42 della legge comunitaria per il 1994 possono tradursi in una effettiva applicazione, da parte dello Stato italiano, del principio di sussidiarietà in materia di tutela della concorrenza e del mercato solo se supportate da una idonea strumentazione dell'Autorità garante e se — soprattutto — interagiscono con una più generale riforma dell'*anti-trust* e, più complessivamente, con un sistema di controlli e di tutela delle regole e delle garanzie di libertà effettiva del mercato;

preso atto che il Parlamento ha già intrapreso questa via, attraverso la proposta di legge che detta norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e procede all'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, proposta di legge approvata dal Senato della Repubblica il 15 marzo 1995;

impegna il Governo

a valutare approfonditamente l'idoneità e l'adeguatezza della strumentazione funzionale e normativa attualmente a disposizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di poter assolvere concretamente ai nuovi crescenti compiti così da applicare compiutamente — e non solo in via teorica — il principio di sussidiarietà in materia di regolazione della concorrenza e del mercato e di *anti-trust*.

(9/1882/1)

Raffaelli, Settimi.

La Camera,

al termine dell'esame del disegno di legge comunitaria 1994 (Atto Camera n. 1882),

preso atto del ritiro da parte del Governo degli emendamenti 1. 63 e 33. 01, miranti a modificare l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e a prevedere una delega per l'attuazione della direttiva 93/104/CEE in materia di aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

considerato che il problema dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di norme discriminatorie nei confronti delle donne deve essere risolto nell'ambito di una più complessiva revisione dell'organizzazione degli orari di lavoro;

ritenuto che la definizione di una disciplina in materia di organizzazione dell'orario di lavoro non può avvenire attraverso lo strumento della delega al Governo, ma deve essere il risultato di un ampio confronto parlamentare, condotto in sede di procedimento legislativo ordinario;

impegna il Governo

ad adottare proprie iniziative al fine di consentire una compiuta definizione in sede parlamentare delle norme sull'organizzazione dell'orario di lavoro, in modo da condurre all'adempimento tempestivo degli obblighi comunitari rispetto ai ter-

mini stabiliti dalle stesse direttive comunitarie.

(9/1882/2)

Innocenti, Rosso.

La Camera,

premessò che:

in data 26 marzo l'accordo di Schengen relativo all'abolizione delle frontiere è entrato in vigore per la Germania, la Francia, il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo, la Spagna e il Portogallo;

tale accordo non è entrato in vigore per i cittadini italiani nonostante che l'Italia sia stata tra i firmatari dell'accordo di Schengen;

tale situazione fa sì che i cittadini italiani siano una sorta di cittadini di serie B all'interno dell'Unione europea;

tale situazione è stata determinata da inadempienze legislative ed amministrative,

impegna il Governo

a superare in tempi il più possibile brevi gli ostacoli che non hanno reso possibile all'Italia di realizzare le misure previste dall'accordo di Schengen, che sono sia di ordine legislativo, relativo all'approvazione della legge sulla protezione delle persone dalla diffusione dei dati informatizzati, sia di ordine tecnico, relativo all'attuazione del collegamento tra il nostro sistema informatico ed il sistema informatico Schengen (SIS).

(9/1882/3)

Cecchi, Stornello.

La Camera,

valutati i complessi problemi relativi alle competenze delle diverse amministrazioni e dei diversi corsi corpi di polizia in materia di repressione delle frodi comunitarie,

impegna il Governo

ad emanare tempestivamente, in relazione all'evoluzione delle normative comunitarie al riguardo, il regolamento di coordinamento delle suddette funzioni, valorizzando le distinte competenze dei diversi organi e garantendone il coinvolgimento operativo, evitando eventuali sovrapposizioni che sarebbero causa di confusione e paralisi e promuovendo anche — se necessario — le opportune iniziative legislative.

(9/1882/4) Turci, Pinza, Comino, Garavini, Conte, Gasparri, Lucchese, Soldani, Trapani.

La Camera,

al fine di favorire la partecipazione dell'Italia alla formulazione della normativa comunitaria e il recepimento della normativa stessa,

invita il Governo

ad assumere iniziative affinché sia istituito, nell'ambito della rappresentanza permanente per l'Italia presso l'Unione europea, un Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri alle dirette dipendenze del ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

(9/1882/5)

Comino, Rosso, Evangelisti.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 4 aprile 1995.**

Brugger, Buttiglione, Cipriani, Galan, Ghigo, Innocenzi, Latronico, Masi, Moioli Viganò, Parisi, Perale, Pilo, Pinto, Polenta, Rubino, Segni.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 3 aprile 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

PEZZOLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti condizionamenti dei mercati finanziari » (2347).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 3 aprile 1995 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri.

« Concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite, o di altri enti italiani e stranieri, operanti nel settore del disarmo, nonché a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura » (2348).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di deputati a
proposte di legge.**

La proposta di legge CORDONI: « Norme a tutela della libertà e dignità della persona dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro » (1951) (*annunziata nella seduta del 2 febbraio 1995*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato LORENZETTI.

La proposta di legge LORENZETTI: « Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale » (992) (*annunziata nella seduta del 22 luglio 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato INNOCENTI.

**Cancellazione dall'ordine del giorno di
disegni di legge di conversione per
decadenza dei relativi decreti-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 31 gennaio 1995, nn. 27 e 28, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

S. 1421. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici

e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia » (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1943/B);

« Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi » (1944/B) (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari Costituzionali):

BASSANINI ed altri: « Modifica agli articoli 64, 83, 136 e 138 della Costituzione » (2115);

MOLINARO e COLLAVINI: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (2174) (Parere della III e della V Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

MUSSOLINI: « Istituzione di un Osservatorio permanente sulla delinquenza minorile presso il Ministero di grazia e giustizia » (2092) (Parere della I e della V Commissione);

ONNIS: « Modifiche agli articoli 442 e 444 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta » (2261) (Parere della I Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

PISTONE ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli » (2156) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

LANTELLA ed altri: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni di imposta per spese scolastiche e in materia di oneri deducibili per liberalità in favore di istituzioni scolastiche » (2218) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

PISTONE ed altri: « Norme per la trasformazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni » (2242) (Parere della I, della II, della V, della VIII, della X e della XI Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

SBARBATI: « Norme per il riordino e la valorizzazione dei Conservatori di musica » (2223) (Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione);

CORLEONE: « Concessione di un contributo all'Istituto nazionale tostiano di Ortona in occasione del 150° anniversario della nascita di Francesco Paolo Tosti » (2226) (Parere della I e della V Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

CACCAVARI ed altri: « Norme per il recupero culturale, ambientale e turistico dell'itinerario detto "Via Francigena" » (1887) (Parere della I, della V, della VII, della IX e della X Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

SCHETTINO: « Ulteriore differimento del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, in favore delle imprese artigiane » (2256) (Parere della I e della V Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

BOGHETTA e COCCI: « Norme per il riconoscimento ai fini pensionistici degli aumenti contrattuali a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio nel periodo

1° gennaio 1981-31 dicembre 1992 » (2108) (Parere della I, della V e della IX Commissione);

SCHETTINO: « Norme in favore dei docenti di religione cattolica » (2150) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

ALOI ed altri: « Modifica all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nuove norme concernenti la facoltà di riscatto ai fini pensionistici, per i dipendenti civili dello Stato, del diploma di scuola media superiore » (2179) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

COSTA: « Disciplina della prevenzione oncologica » (2152) (Parere della I e della V Commissione).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 marzo 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all'anno 1994 (doc. LXVII, n. 1).

A questo documento sono allegate le relazioni dei ministri degli affari esteri, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero, previste dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1990, n. 185, nonché la relazione del ministro del tesoro di cui all'articolo 27 della stessa legge.

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di marzo 1995 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 marzo 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria degli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), per gli esercizi dal 1990 al 1993 (doc. XV, n. 44).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Nel mese di marzo 1995 il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Questa comunicazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 21 marzo 1995, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione DE SIMONE ed altri n. 7/00036, approvata nella seduta della VIII

Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) del 13 settembre 1994 e all'ordine del giorno SCIACCA ed altri n. 9/586/1, accolto nella seduta dell'Assemblea del 15 giugno 1994, concernenti stanziamenti per il terremoto del 1980 in Campania, Basilicata e Puglia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio del Controllo e la segreteria della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

Il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, con lettera in data 30 marzo 1995, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, modificato dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, ha trasmesso la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, relativa all'anno 1994. (doc. XXX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 29 marzo 1995, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 2 marzo 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dall'Agenzia per l'impiego e dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

L'Agenzia per l'impiego e gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione del Veneto, con riferimento all'articolo 6, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante « Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione », hanno trasmesso la relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.